

Comune di Arezzo



REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.

Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 96/2020

*(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 4, del
d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016, con la presente relazione viene resa idonea informativa circa lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 22 dicembre 2020, in ordine alle partecipazioni detenute dal Comune di Arezzo alla data del 31 dicembre 2019.

Come noto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, oltre alla revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche debbono procedere, con cadenza annuale, ad una razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (art. 20 del T.U.).

L'azione portata avanti dalle pubbliche amministrazioni in attuazione delle indicazioni contenute negli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e nei relativi atti di razionalizzazione va peraltro incontro a numerosi *elementi di contesto*, rispetto a cui esse spesso non dispongono di leve di intervento e dei quali, tuttavia, occorre necessariamente tenere conto nelle singole fattispecie.

In primo luogo, il quadro normativo di riferimento, comprensivo delle norme di settore e di eventuali ulteriori disposizioni, può incidere – direttamente e indirettamente – su significativi aspetti gestionali interessanti le singole partecipazioni, comportando per esse effetti significativi a livello economico-aziendale.

Laddove, poi, l'attuazione comporti il necessitato incontro di una pluralità di volizioni, la sola determinazione dell'Amministrazione pubblica procedente può rivelarsi insufficiente al conseguimento – pieno e nel rispetto dei tempi indicati – degli obiettivi prefissati. È questa, tipicamente, la condizione che si determina qualora non risulti riscontrabile in concreto un effettivo controllo di diritto sulla società partecipata, ciò significando che l'esito dell'opzione di razionalizzazione individuata non sta completamente “nelle sole mani” dell'Amministrazione stessa. In altri termini, la presenza di una molteplicità di posizioni all'interno della governance societaria o di altri fattori contestuali possono rappresentare elementi in grado di favorire/ostacolare il buon esito della razionalizzazione introdotta dagli organi dell'Ente.

A tali aspetti, si assommano ulteriori condizioni di incertezza legate ad interventi normativi non sufficientemente raccordati con le previgenti disposizioni che, andando ad innestarsi su atti già assunti dalle amministrazioni pubbliche, ne rendono difficile il raccordo e l'esecuzione. È questo il caso dell'introduzione del comma 5-bis, all'art. 24 TUSP, ad opera dell'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con il quale è stata stabilita la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche socie di rinviare gli effetti previsti in caso di mancata alienazione (ragionevolmente da leggersi “razionalizzazione”) delle società partecipate. Ulteriormente, l'art. 16, comma 3-bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), introdotto in sede di conversione dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso l'applicazione del comma 2-bis all'anno 2022, nel caso in cui le

società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Per ciò che concerne il Comune di Arezzo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 22 dicembre 2020, riscontrate le condizioni applicative previste dalla norma, è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, riproponendo in tale sede quelle operazioni per le quali l'attuazione della precedente revisione non aveva ancora trovato epilogo.

La deliberazione C.C. n. 96/2020 è stata quindi trasmessa nei termini previsti alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana¹ ed alla Struttura Centrale di Monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle finanze (attraverso l'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni", a tal fine predisposta nel "Portale Tesoro", gestito dal Dipartimento del Tesoro).

Tenuto conto degli atti di ricognizione e razionalizzazione sopra indicati e delle valutazioni di ordine strategico rientranti nei margini di discrezionalità riconosciuti al Comune dal generale ordinamento degli enti locali in ordine all'organizzazione del portafoglio partecipazioni, le prospettive di intervento per l'Amministrazione afferiscono, da un lato all'attuazione di quanto indicato dal Consiglio Comunale nella menzionata deliberazione n. 96/2020, e, dall'altro, alla valorizzazione delle attività svolte dalle società ed alla migliore strutturazione dei rapporti di governance.

In esito all'istruttoria ricognitiva condotta ai fini della revisione periodica approvata lo scorso anno, è stato approvato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società direttamente e indirettamente partecipate:

- Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) S.p.A.
- A.T.A.M. S.p.A.
- AISA IMPIANTI S.p.A.
- AREZZO CASA S.p.A.
- AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l.
- AREZZO MULTISERVIZI S.r.l.
- L.F.I. S.p.A.
- NUOVE ACQUE S.p.A.
- SEI TOSCANA (Servizi Ecologici Integrati) S.r.l. [indiretta]
- C.R.C.M. S.r.l. [indiretta]
- E.S.TR.A. S.p.A. [indiretta]

¹ La deliberazione C.C. n. 96/2020 è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti con comunicazione prot. 7125 del 18/01/2021, Alla suddetta trasmissione, è seguito l'inserimento nel sistema "Con.TE), a tal fine predisposto dalla Corte dei conti stessa.

Per le seguenti società, invece, in attuazione del combinato disposto dell'art. 24 e del riconnesso art. 20 del D.Lgs. 175/2016, sono state individuate specifiche azioni di razionalizzazione:

- A.I.S.A. S.p.A.,
- COINGAS S.p.A.,
- GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.) [indiretta].

Nel caso di **A.I.S.A. S.p.A.**, nel corso del 2020 ha trovato definizione l'annosa vicenda legata alla cessione a SEI Toscana S.r.l. di tutti i residui crediti TIA, come stabilito nell'ambito della gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti condotta dall'Autorità ATO Toscana Sud.

Sulla base di tali premesse, nell'ambito della revisione periodica per l'anno 2020, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 96 del 22/12/2020, aveva proposto quale azione di razionalizzazione la liquidazione della società, che ha trovato attuazione con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 29/11/2021 la quale ha stabilito lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione volontaria della stessa. Per una più ampia disamina, si fa rinvio alla successiva scheda societaria.

Per ciò che concerne **COINGAS S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l.**, esse rientrano nella fattispecie sospensiva di cui all'art. 24, commi 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 175/2016, in ragione del risultato medio positivo registrato nel triennio 2017-2019.

Tabella 1 - Risultato medio triennio 2017-2019 (art. 24, co. 5-ter, d.lgs. n. 175/2016)

	2017	2018	2019	Media triennio
COINGAS S.p.A.	3.073.451	2.742.874	3.589.990	3.135.438
Gestione Ambientale S.r.l.	67.528	66.827	62.591	65.649

In generale, il perfezionamento degli iter attuativi stabiliti per le società oggetto di razionalizzazione da parte dell'Amministrazione comunale ha scontato i sopra menzionati fattori di contesto e la necessitata attesa della definizione di taluni significativi elementi cognitivi di origine esterna, che sono stati tenuti in debita considerazione, in ossequio al preminente principio di tutela del patrimonio pubblico investito nella società.

È evidente come le primarie linee di azione dell'Amministrazione comunale in materia di partecipazioni sono suscettibili di una implementazione che tenga conto sia di eventuali elementi contingenti di matrice esterna (mutamenti normativi, rapporti con autorità di regolazione, vincoli già contrattualmente assunti ecc.), che

di rapporti con gli altri enti locali soci, che potrebbero richiedere opportuni adattamenti, pur nell'ambito della strategia di fondo perseguita.

Sulla base dei modelli di scheda predisposti dal Ministero dell'Economia – Dipartimento del Tesoro e pubblicati il 4 novembre 2021, per ciascuno dei soggetti interessati viene di seguito riportato l'attuale stato della prevista azione di razionalizzazione.

A.I.S.A. S.p.A. - Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01530150513
Denominazione	A.I.S.A. S.p.A.

Stato di attuazione

Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione	---
Data di nomina dei liquidatori	29/11/2021
Stato di avanzamento della procedura	Dando attuazione a quanto stabilito nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96/2020, in data 29 novembre 2021 l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione volontaria della stessa, nominando il liquidatore.
Data di deliberazione della revoca	---
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	---
Ulteriori informazioni	Il Codice civile non fissa la durata di una procedura di liquidazione societaria, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.). Nel rispetto dei poteri e delle funzioni attribuiti al liquidatore, per quanto di competenza l'Amministrazione vigilerà affinché non venga comunque a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura.

A.I.S.A. S.p.A.

Interventi programmati:

Liquidazione della Società

La deliberazione di C.C. n. 96 del 22/12/2020 ha previsto la messa in liquidazione della società.

L'obbligo di razionalizzazione è motivato dall'assenza di dipendenti (a fronte della presenza di un numero di amministratori pari ad uno), nel contesto dell'assenza di attività strettamente operative (la società gestisce residualmente la partecipazione in SEI Toscana S.r.l., società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale dell'ATO Toscana Sud).

Modalità di attuazione prevista:

La modalità di attuazione prevista segue la procedura delineata dal Codice civile (artt. 2484 e ss.), in aderenza a quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.

Tempi stimati:

Il Codice civile non fissa la durata di una procedura di liquidazione societaria, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.). Nel rispetto dei poteri e delle funzioni attribuiti al liquidatore, per quanto di competenza l'Amministrazione vigilerà affinché non venga comunque a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura.

Stato di attuazione:

Con deliberazione del 29/11/2021, l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato e la liquidazione volontaria della società, nominando il liquidatore.

[La deliberazione di C.C. n. 96 del 22/12/2020 (revisione periodica delle partecipazioni riferita al 31/12/2019), alla luce del mancato esito della procedura di evidenza condotta nel novembre/dicembre 2019 per la cessione delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Arezzo in AISA Spa e della conclusione, nel corso del 2020, del complesso procedimento di definizione della cessione dei crediti TIA, già di proprietà della Società stessa, in favore del SEI Toscana Srl (in esecuzione delle previsioni di cui all'originale bando di gara di ATO Toscana Sud per l'affidamento del servizio rifiuti nell'ambito Arezzo-Siena-Grosseto) – aveva definito quale azione di razionalizzazione la "liquidazione della società".]

COINGAS S.p.A. – Acquisizione - Fusione semplificata

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00162100515
Denominazione	COINGAS S.p.A.

CAMPO	DESCRIZIONE
Stato di attuazione della procedura	Procedura avviata, quindi sospesa
Stato di avanzamento della procedura	Procedura sospesa in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, co. 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 175/2016, come specificato nella scheda analitica che segue.

COINGAS S.p.A.

Interventi programmati:

Acquisizione/Fusione semplificata

Modalità di attuazione prevista:

Acquisizione della società Gestione Ambientale S.r.l. (controllata da AISA Impianti S.p.A.) da parte di COINGAS S.p.A..

Successiva aggregazione di Gestione Ambientale S.r.l. con COINGAS S.p.A., attraverso l'operazione di fusione semplificata "per incorporazione", ex art. 2505 c.c..

Tempi stimati:

La definizione di precise tempistiche per la conclusione dell'articolato processo strategico interessante le tre società e richiedente procedure valutative e di controllo oltre che autorizzative assembleari, era stata stimata nell'ordine dei 9-12 mesi.

Stato di attuazione:

L'operazione prefigurata aveva natura eminentemente aggregativa (essendo finalizzata alla rifunionalizzazione di COINGAS S.p.A. ed alla razionalizzazione di Gestione Ambientale S.r.l.), e prevedeva dapprima la cessione di Gestione Ambientale S.r.l. da AISA Impianti S.p.A. a COINGAS S.p.A. (con autorizzazione, in deroga secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 2, TUSP, alla negoziazione diretta tra le parti) e, successivamente, una operazione di fusione semplificata "per incorporazione", di Gestione Ambientale in COINGAS, ex art. 2505 c.c..

Si trattava, quindi, di una operazione "intragruppo" da comporsi all'interno del portafoglio partecipazioni del Comune. In rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 175/2016, ai fini della deroga ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione stabiliti come regola generale dal medesimo comma, è parso comunque doveroso predisporre una deliberazione che avrebbe dovuto essere presentata in esito alla procedura di valutazione del valore di cessione di Gestione Ambientale S.r.l..

In ordine alla fase attuativa, a seguito della definizione nel primo semestre del 2018 di alcuni rapporti intercorrenti tra Gestione Ambientale e la controllante AISA Impianti, la procedura di valutazione del valore di cessione, necessaria ai fini della deliberazione da assumersi ai sensi del menzionato art. 10, comma 2, TUSP, ha scontato differenti prospettazioni da parte delle società interessate, ciò comportando un allungamento dei termini di definizione.

Nel frattempo, l'introduzione della disposizione di cui al nuovo comma 5-bis

dell'articolo 24 TUSP, ad opera dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019"), e, da ultimo, del successivo comma 5-ter introdotto in sede di conversione del d.l. n. 73/2021, le cui condizioni sono riscontrate sia rispetto a COINGAS S.p.A. che a Gestione Ambientale S.r.l., ha di fatto condotto alla sospensione delle operazioni prospettate per le due società fino al 31 dicembre 2022.

All'occorrere di eventuali ulteriori mutamenti alla normativa di riferimento ovvero al verificarsi di eventi e condizioni di rilevanza strategica rispetto al complessivo portafoglio dell'Ente, l'Amministrazione si riserva eventuali integrazioni e/o rettifiche all'impianto testé rappresentato.

Gestione Ambientale S.r.l. - Cessione e successiva fusione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02150290514
Denominazione	Gestione Ambientale S.r.l.

CAMPO	DESCRIZIONE
Stato di attuazione della procedura	Procedura avviata, quindi sospesa
Tipologia di procedura	negoziante diretta con un singolo acquirente
Data di avvio della procedura	La procedura ha preso avvio con la deliberazione di C.C. n. 116 del 26/09/2017 (approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni) ed è poi risultata sospesa.
Stato di avanzamento della procedura	Procedura sospesa in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, co. 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 175/2016, come specificato nella scheda analitica che segue.

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.

Interventi programmati:

Cessione e successiva fusione

Modalità di attuazione prevista:

Cessione in deroga di Gestione Ambientale S.r.l. da AISA IMPIANTI S.p.A. a COINGAS S.p.A..

Successiva aggregazione di Gestione Ambientale S.r.l. con la società COINGAS SpA, finalizzata ad una successiva operazione di fusione semplificata "per incorporazione", ex art. 2505 c.c..

Tempi stimati:

La definizione di precise tempistiche per la conclusione dell'articolato processo strategico interessante le tre società e richiedente procedure valutative e di controllo oltre che autorizzative assembleari, era stata stimata nell'ordine dei 9-12 mesi.

Stato di attuazione:

L'operazione prefigurata si connotava per una natura eminentemente aggregativa (essendo finalizzata alla rifunzionalizzazione di COINGAS S.p.A. ed alla razionalizzazione di Gestione Ambientale S.r.l.), e prevedeva dapprima la cessione di Gestione Ambientale S.r.l. da AISA Impianti S.p.A. a COINGAS S.p.A. (con autorizzazione, in deroga secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 2, TUSP, alla negoziazione diretta tra le parti) e, successivamente, una operazione di fusione semplificata "per incorporazione", di Gestione Ambientale in COINGAS, ex art. 2505 c.c..

Si trattava, quindi, di una operazione "intragruppo" da comporsi all'interno del portafoglio partecipazioni del Comune. In rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 175/2016, ai fini della deroga ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione stabiliti come regola generale dal medesimo comma, è parso comunque doveroso predisporre una deliberazione che avrebbe dovuto essere presentata in esito alla procedura di valutazione del valore di cessione di Gestione Ambientale S.r.l..

In ordine alla fase attuativa, attesa la definizione di alcuni rapporti intercorrenti tra Gestione Ambientale e la controllante AISA Impianti, la procedura di valutazione del valore di cessione ha scontato differenti prospettazioni da parte delle società interessate, ciò comportando un allungamento dei termini di definizione.

Nel frattempo, l'introduzione della disposizione di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 24 TUSP, ad opera dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

	<p>(“Legge di Bilancio 2019”), e, da ultimo, del successivo comma 5-ter introdotto in sede di conversione del d.l. n. 73/2021, le cui condizioni sono riscontrate sia rispetto a COINGAS S.p.A. che a Gestione Ambientale S.r.l., ha di fatto condotto alla sospensione delle operazioni prospettate per le due società fino al 31 dicembre 2022.</p> <p>All’occorrere di eventuali ulteriori mutamenti alla normativa di riferimento ovvero al verificarsi di eventi e condizioni di rilevanza strategica rispetto al complessivo portafoglio dell’Ente, l’Amministrazione si riserva eventuali integrazioni e/o rettifiche all’impianto testé rappresentato.</p>
--	--

Arezzo, 13 dicembre 2021

IL DIRIGENTE

(Avv. Alfonso Pisacane)